



Alla c.a.:

Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali

e p.c.:

Arpat – Dipartimento di Prato

Tintoria F8 S.r.l.

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, art.6 commi 9 e 9-bis; Legge regionale 10/2010, art. 58. Valutazione preliminare in merito alle modifiche progettate all'impianto della ditta Tintoria F8 S.r.l., ubicato in Via Nottingham, n. 8, Prato.

In data 16/04/2025 (prot. n. 0256191) abbiamo ricevuto la vostra richiesta di parere, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, in relazione alla modifica progettata all'impianto ubicato in Via Nottingham, n. 8, nel Comune di Prato; il sopra citato progetto di modifica è stato trasmesso dal SUAP del Comune di Prato in data 02/04/2025, con nota prot. n. 0220036 ed è stato assegnato allo scrivente Settore VIA in data 16/04/2025.

L'impianto della Tintoria F8 S.r.l. è autorizzato con A.I.A. rilasciata dalla Regione Toscana con decreto n. 15603 del 10/09/2021; il progetto è stato oggetto di procedimento di verifica di assoggettabilità da parte dello scrivente Settore VIA, conclusosi con decreto n. 7340 del 20/05/2020, con il quale si decideva di non sottoporre a valutazione di impatto ambientale il progetto medesimo.

L'attività dell'impianto ricade al punto 6.2 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e al punto 5, lettera c) dell'allegato IV alla parte seconda del medesimo decreto, *“impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno”*.

L'impianto è stato già oggetto di un progetto di modifica sul quale lo scrivente settore VIA si è espresso ai sensi dell'art.6 comma 9 e comma 9-bis del d.lgs.152/2006 e dell'art. 58 della l.r. 10/2010 con nota del 05/01/2022, prot. n. 3479, valutandolo come non sostanziale ai fini VIA; il progetto presentato comprendeva i seguenti interventi:

- installazione di n. 8 asciuganti a vapore al posto di n. 24 asciuganti a gas, utilizzati per l'asciugatura dopo tintura a freddo;
- sostituzione di n. 8 asciuganti a vapore per l'asciugatura dopo tintura tradizionale, con altrettanti n. 8 asciuganti a vapore di nuova generazione;
- sostituzione di n. 12 asciuganti a vapore per l'asciugatura dopo tintura tradizionale, con n. 6 asciuganti a vapore di nuova generazione.

Dalla documentazione allegata alla presente richiesta di valutazione si evince che la modifica proposta riguarda i seguenti interventi:



- a) spostamento delle asciuganti in cesto a vapore Triveneta” (indicate in planimetria con il n. 52) e conseguente spostamento del punto emissivo E4 “Asciuganti in cesto”;
- b) installazione di n° 2 nuove macchine da tintura “Jeanologia” (indicate in planimetria con il n. 54), le quali verranno impiegate per spruzzare la resina sui tessuti prima della fase di tintura; tali macchinari origineranno scarichi idrici che convoglieranno al tracciato esistente; il proponente specifica che tali scarichi (dell’ordine di 250 litri/ciclo) saranno discontinui, poiché i nuovi macchinari verranno utilizzati saltuariamente (generalmente 2 volte a settimana);
- c) installazione di due macchine per tintura ad immersione (indicate in planimetria con il n. 55a-b)
- d) installazione di nuova macchina per tintura (indicata in planimetria con il n. 57); tale macchinario originerà scarichi idrici industriali che convoglieranno al tracciato esistente;
- e) installazione di nuova macchina per tintura campioni (indicata in planimetria con il n. 58); tale macchinario originerà scarichi idrici industriali che convoglieranno al tracciato esistente;
- f) spostamento asciuganti in cesto a vapore (pos. 11-19 in planimetria); il proponente evidenzia che tali asciuganti, come tutte le altre asciuganti in cesto a vapore presenti in Azienda, sono di nuova generazione e dotate di un proprio filtro per pelurie tessili a bordo macchina; per questo motivo, il filtro “Effedue” a cui tali asciuganti sono attualmente collegate sarà dismesso e di conseguenza anche la relativa emissione in atmosfera E6; tali asciuganti convoglieranno quindi ad un nuovo punto emissivo denominato E9 “Asciuganti in cesto a vapore”;
- g) installazione di n° 5 nuove lavatrici in cesto da 200 Kg (pos. 50 a÷e); tali macchinari origineranno scarichi idrici industriali che convoglieranno al tracciato esistente;
- h) installazione di n° 1 asciugante in cesto a vapore (pos. 1), la cui aspirazione sarà convogliata all’emissione E5, senza apportare modifiche quali-quantitative a tale punto emissivo rispetto a quanto già autorizzato;
- i) sostituzione dell’esistente impianto termico alimentato a gas metano, avente potenzialità pari a 2,1 MW, con nuovo impianto termico avente potenzialità pari a 9,3 MW; l’emissione dell’impianto termico esistente è pari a 3.000 Nmc/h; la nuova emissione avrà una portata pari a 10.000 Nmc/h.

Il ciclo produttivo dell’installazione non subirà alcuna variazione, in quanto rimarranno invariate le tipologie di lavorazioni effettuate, delle materie prime trattate e dei prodotti chimici impiegati.

La capacità produttiva dell’installazione aumenterà da 26,088 Mg/giorno a 41,786 Mg/giorno;

Il proponente prende in esame i principali impatti derivanti dalla realizzazione del progetto di modifica presentato sulle varie componenti ambientali; si evidenzia, tra l’altro, quanto segue:

- emissioni in atmosfera:

tenuto conto dell’installazione del nuovo impianto termico, complessivamente gli impianti presenti nello stabilimento supereranno i 10 MW di potenzialità (9,3 MW il nuovo impianto in aggiunta al secondo impianto esistente da 5,6 MW), di conseguenza è stata presentata una simulazione della dispersione degli inquinanti (all. 4); per gli altri inquinanti il proponente ha calcolato il rateo emissivo di stabilimento per verificar il rispetto delle soglie riportate al par. 3 (valutazione dell’impatto sull’atmosfera) della Parte Prima dell’Allegato 2 (Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive) del Piano regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA);

- prelievo idrico:

il proponente evidenzia che le modifiche di progetto “*non variano in alcun modo l’approvvigionamento idrico per il processo produttivo [...]. Non vi sono modifiche rispetto a quanto attualmente autorizzato*”;



- scarichi idrici:

la realizzazione del progetto di modifica presentato comporta un incremento dello scarico in pubblica fognatura che passerà da 64.000 mc/anno a 112.000 mc/anno;

Considerato quanto segue:

1. in relazione alla capacità produttiva dell'impianto si assiste ad un rilevante incremento dovuto all'installazione di nuove apparecchiature, pari a + 15,7 Mg/giorno, ovvero pari a + 60% rispetto al valore autorizzato di 26,088 Mg/giorno;
2. in relazione alle emissioni in atmosfera, si osserva che l'emissione (E1) della nuova caldaia, a parità di valore limite (100 mg/Nmc sia per CO che per NOx), avrà un flusso di massa potenziale di monossido di carbonio e di ossidi di azoto triplo rispetto alla situazione esistente, considerato che la portata della nuova emissione sarà 10.000 Nmc/h rispetto all'esistente portata di 3.000 Nmc/h; a tal proposito si evidenziano le seguenti considerazioni relative al documento "Simulazione modellistica della dispersione degli inquinanti atmosferici" – Allegato 4:
 - a pag. 4 è presente un refuso, in quanto tutte e due le caldaie prese in considerazione appaiono della potenzialità di 9.300 KW;
 - al paragrafo 5.1 (inquinante CO) è riportato che il valore limite per il CO è fissato dal PRQA in 100 microgrammi/mc e nella tabella ivi riportata è evidenziato che al recettore 1 la concentrazione di CO è pari a $1,57 \times 10^{-4}$ g/mc; se così fosse, al recettore 1 si avrebbe un superamento del valore limite, in quanto $1,57 \times 10^{-4}$ g/mc equivalgono a 157 microgrammi/mc;
 - al paragrafo 5.2 (inquinante NOx) sono ripetute per gli ossidi di azoto le medesime valutazioni fatte per il CO al sopra riportato par. 5.1, per cui lo scrivente Settore VIA esprime le medesime osservazioni sopra espresse;
 - ai sopra citati paragrafi 5.1 e 5.2 non è chiaro a quale limite si faccia riferimento: il PRQA prevede un valore limite per le emissioni di CO e di NOx pari a 100 milligrammi/Nmc e quindi non 100 microgrammi/mc; tale valore limite è applicabile per le emissioni in atmosfera e non per le valutazioni sulla qualità dell'aria, per la quale si utilizzano altri riferimenti normativi quali il D.Lgs. 155/2010; Sono quindi necessari approfondimenti circa la correttezza delle valutazioni svolte dal proponente e relative alla qualità dell'aria;
3. in relazione al prelievo idrico, si ricorda che il decreto n. 7340 del 20/05/2020, di conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità, riportava, sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, che "il prelievo di acqua per usi industriali avviene da un pozzo che è già dotato della necessaria concessione e verrà incrementato attraverso l'acquedotto industriale, attualmente utilizzato solo per il funzionamento del sistema anti-incendio". Tenuto conto che lo scarico idrico aumenterà da 64.000 mc/anno a 112.000 mc/anno, è necessario approfondire quale sarà il quantitativo previsto di acqua emunta dall'esistente pozzo provvisto di concessione e quanta sarà l'acqua prelevata da acquedotto industriale; è necessario che il proponente specifichi anche se sono state effettuate delle verifiche analitiche per quanto riguarda la eventuale presenza di solventi organo-alogenati, quali il percloroetilene, visto l'inquinamento diffuso di questi composti presenti nella falda dell'area pratese; qualora fossero state rilevate concentrazioni di tali inquinanti superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, è necessario indicare le precauzioni che sono state adottate, anche al fine della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs.81/2008, per l'utilizzo in impianto di acqua contaminata da composti organoalogenati;
4. in relazione allo scarico idrico, dalla documentazione presentata si evince che l'impianto è collettato alla pubblica fognatura e non è prevista alcuna considerazione in merito ad un eventuale collegamento alla



fognatura industriale; è necessario evidenziare che il sistema fognario di Prato al momento non è un sistema chiuso e l'eventuale vicinanza tra l'accesso alla fognatura del refluo industriale proveniente dall'installazione e un eventuale punto di scarico di uno scolmatore della rete fognaria, potrebbe far sì che il refluo scaricato dall'azienda possa inficiare la qualità dello scarico dello scolmatore stesso, trasferendo le sostanze inquinanti originate dall'attività direttamente in ambiente, senza alcun trattamento. Per quanto sopra si ricordano i contenuti dell'art. 15 dell'Allegato A della D.G.R. 927 del 31/07/2023 " *Approvazione schema di Accordo Attuativo per il completamento degli interventi strutturali per la tutela delle risorse idriche del Medio Valdarno, per la riorganizzazione delle reti fognarie dei Comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo, Vaiano* "; in base a quanto sopra dovrà essere approfondita e valutata l'eventuale necessità di prevedere una idonea procedura operativa di stop allo scarico in caso di allerta meteo.

Ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;

visti i principi di precauzione e di prevenzione di cui all'articolo 3 ter del d.lgs.152/2006;

visti i possibili riflessi del progetto di modifica in esame in termini di:

- tutela quantitativa della risorsa idrica per quanto riguarda l'eventuale aumento dei prelievi idrici dalla falda; tutela sanitaria degli addetti qualora si verificasse che l'installazione è ubicata in un'area in cui le concentrazioni di solventi organoalogenati nella falda superano quelle delle concentrazioni soglia di contaminazione, parte quarta del d.lgs.152/2006. In tal senso si ritiene necessario, ai fini di una valutazione organica svolta nell'ambito di un procedimento amministrativo, acquisire in merito il contributo tecnico dei Soggetti competenti in materia ambientale, quali, tra l'altro, Publiacqua S.p.a., il Settore Genio Civile Valdarno centrale, ARPAT e Azienda USL;
- tutela delle acque superficiali per quanto riguarda l'aumento del volume di scarico idrico dell'impianto, tenuto conto delle caratteristiche della pubblica fognatura dell'area pratese e della presenza degli scolmatori di piena; anche in questo caso si ritiene necessario, ai fini di una valutazione organica svolta nell'ambito di un procedimento amministrativo, acquisire in merito il contributo tecnico dei Soggetti competenti in materia ambientale, quali, tra l'altro, Publiacqua S.p.a., ARPAT e il Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- tutela della salute della popolazione generale e degli addetti, afferenti alle emissioni ai camini per i quali è previsto l'aumento del flusso di massa di monossido di carbonio e di ossidi di azoto a causa della sostituzione dell'esistente caldaia con un nuovo impianto termico molto più potente; ritenuto, in tal senso, di non poter prescindere - per la relativa valutazione - dalla consultazione di ARPAT, Azienda USL e Comune di Prato, nonché del pubblico;

considerato che la variazione della capacità produttiva dell'impianto può comportare un incremento significativo dei seguenti fattori di impatto:

- emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti aventi effetti sulla qualità dell'aria e sulla salute degli addetti e della popolazione generale;
- prelievo idrico dalla falda da cui attinge il pozzo aziendale, per il quale è necessario altresì verificare l'assenza di inquinamento diffuso per solventi organoalogenati; in tale circostanza, infatti, l'incremento dei pre-



lievi dovrà essere valutato anche in termini di tutela degli addetti e della popolazione generale per quanto attiene l'esposizione all'acqua contaminata;

- volumi di scarico destinati alla pubblica fognatura, per la quale è necessario verificare la presenza di eventuali scolmatori di piena che in caso di intense precipitazioni atmosferiche potrebbero comportare il trasferimento dell'inquinamento dalla fognatura stessa alle acque superficiali, senza alcun tipo di trattamento;

dato quindi atto che il progetto di modifica previsto non comporta variazioni significative alle caratteristiche ed al funzionamento della installazione; comporta il potenziamento della installazione in termini di capacità produttiva e di conseguenza dei prelievi idrici e dei volumi di scarico e il potenziamento della potenzialità termica delle caldaie con conseguente incremento delle emissioni in atmosfera; non può essere escluso l'incremento significativo dei fattori di impatto;

per le motivazioni sopra esposte questo Ufficio ritiene che le modifiche previste siano sostanziali ai fini VIA e che quindi si renda necessario, ai sensi dell'art.6 commi 9 e 9 bis e dell'art. 58 della L.R. 10/2010, che il progetto di modifica in oggetto sia sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, nell'ambito del quale consultare i Soggetti competenti in materia ambientale ed il pubblico.

Ai fini della presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di verifica, si raccomanda di tenere conto:

dell'art.19 e degli allegati IV-bis e V alla parte seconda del d.lgs.152/2006;

dell'art. 48 della l.r. 10/2010; degli allegati A e B alla d.g.r. 1083/2024;

della "Guida per il proponente", pubblicata sul sito web regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.toscana.it/-/documentazione-e-linee-guida> ;

del vigente Piano regionale della qualità dell'aria;

del d.lgs.81/2008;

delle considerazioni di cui al presente parere.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs.152/2006.

Si comunica al proponente ed ai relativi consulenti l'Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Marcello Bessi tel. 055/4382511 email: marcello.bessi@regione.toscana.it .

la Responsabile
Arch. Carla Chiodini

mb-lg/



Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.